



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 547

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire

18/03/2018 - 21:03

Indice

1. DDL S. 547 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 547.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	9
1.3.1. Sedute.	10
1.3.2. Resoconti sommari.	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/06/2013.	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013.	22
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom.) del 18/06/2013.	33

1. DDL S. 547 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 547
XVII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

Titolo breve: *Tutela acquirenti immobili da costruire*

Iter

11 giugno 2013: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.547 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Giacomo Caliendo](#) ([PdL](#))

Cofirmatari

[Francesco Maria Amoruso](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Donato Bruno](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Mario Mantovani](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Maria Rizzotti](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Francesco Scoma](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Giancarlo Serafini](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Riccardo Villari](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Sante Zuffada](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 30 aprile 2013)

[Francesco Colucci](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)

[Remigio Ceroni](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 13 maggio 2013)

[Lucio Tarquinio](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 16 maggio 2013)

[Bernabo' Bocca](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 21 maggio 2013)

[Franco Conte](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 6 giugno 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 aprile 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 14 del 17 aprile 2013.

Classificazione TESEO

IMMOBILI PER ABITAZIONE , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , ACQUISTI

Articoli

CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.1, 2), ALIENAZIONE DI BENI (Art.1), CESSIONE DI BENI (Art.1), PAGAMENTO (Art.1), NOTAI (Art.1), CONIUGI (Artt.3, 4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Torrisi \(PDL\)](#) (dato conto della nomina l'11 giugno 2013) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 30 maggio 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 31 del 30 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 547

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 547

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **AMORUSO**, **BRUNO**, **MANTOVANI**, **RIZZOTTI**, **SCOMA**, **SERAFINI**, **VILLARI**, **ZUFFADA**, **COLUCCI**, **CERONI**, **TARQUINIO**, **BOCCA** e **CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

Onorevoli Senatori. -- Il decreto legislativo, 20 giugno 2005, n. 122, emanato ai sensi della legge delega 2 agosto 2004, n. 210, ha introdotto nel nostro ordinamento norme in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

In questi primi otto anni di applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 122 del 2005 sono emerse forti criticità sia nell'applicazione delle norme relative alla stipula, da parte dei costruttori, delle polizze fideiussorie a favore degli acquirenti di immobili, e sia nella consegna della polizza assicurativa decennale indennitaria a beneficio sempre dell'acquirente dell'immobile, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi. Tale situazione ha comportato, com'è facile immaginare, gravissime conseguenze. Infatti gli acquirenti d'immobili, che il legislatore attraverso l'adozione di detta normativa voleva tutelare, sono invece nei fatti rimasti sprovvisti di ogni tutela.

Di più. Oggi questa situazione appare ancora più grave proprio a causa della crisi economica. Infatti l'acquirente non avendo la tutela prevista dalla legge non è messo al riparo da situazioni di crisi aziendali (fallimenti), che in genere hanno come unico soggetto debole proprio il cittadino acquirente dell'immobile.

Ne è conferma sia l'aumento quasi esponenziale delle procedure fallimentari in tutto il territorio nazionale, sia l'incremento rilevante delle procedure esecutive immobiliari promosse dal sistema bancario a tutela dei crediti derivanti da mutui fondiari.

Al fine di comprendere il fenomeno appena descritto basta evidenziare, da un lato, le rilevazioni circa l'effettiva applicazione della legge sul territorio nazionale, effettuate da Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.), che, tra gli altri, gestisce il Fondo di garanzia per le vittime dei fallimenti immobiliari e, dall'altro, le rilevazioni effettuate da Scenari Immobiliari (istituto indipendente di studi e di ricerche che analizza i mercati immobiliari e in generale, l'economia del territorio in Italia e in Europa). Tali rilevazioni, convergenti nei risultati, hanno evidenziato come l'applicazione della norma sul rilascio delle garanzie fideiussorie (rilascio all'atto degli acconti) è rispettata soltanto nel 30 per cento delle nuove costruzioni, media registrata su base nazionale. Laddove nelle regioni del Nord si registra un'applicazione pari al 35 per cento, nelle regioni del Centro pari al 20 per cento e nelle regioni del Sud dell'8 per cento. Molti costruttori infatti si rifiutano esplicitamente di dare adempimento all'obbligo fideiussorio. È evidente che con tali comportamenti i costruttori alimentano il fenomeno dell'evasione fiscale, presente in misura significativa nel settore. Dalle analisi dette è emerso altresì che in alcuni casi i costruttori e le cooperative chiedono agli

acquirenti dichiarazioni di rinuncia alla fideiussione (del tutto illegittime). In altri casi si è registrata la proposta agli acquirenti di due diverse opzioni di acquisto, corrispondenti a diversi prezzi dell'immobile: l'uno, più contenuto, senza la previsione di fideiussione, l'altro, più elevato, con la previsione della fideiussione. Trattasi di comportamenti illeciti in contrasto con la specifica previsione di una norma imperativa.

Per altro verso è evidente come per la violazione delle disposizioni in tema di garanzia fideiussoria obbligatoria per gli acconti versati dall'acquirente d'immobili da costruire non è previsto un adeguato sistema sanzionatorio. Infatti la normativa prevede quale sanzione la nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente. È evidente che l'interesse dell'acquirente è quello di comprare l'immobile di cui ha già pagato, magari, anche un cospicuo acconto sul prezzo, senza considerare che alla nullità del contratto è connesso il rischio di non ripetere le somme versate se non attraverso un'azione giudiziaria dai tempi non brevi e con costi di non poco conto.

Sul piano delle conseguenze, il mancato rilascio della fideiussione comporta che i cittadini che hanno versato acconti per l'acquisto di una casa, in caso di procedura fallimentare dell'impresa costruttrice, risulteranno, per i motivi detti, totalmente privi di tutela e non potranno utilizzare alcun rimedio; i loro risparmi per l'acquisto, spesso della prima casa, andranno irrimediabilmente perduti.

Il mancato rilascio della fideiussione ha come ulteriore conseguenza la mancata alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari già avvenuti nel passato. Si tratta, come risulta dai dati, di un numero di famiglie alquanto consistente, precisamente di 12.071 che hanno formulato (al 30 giugno 2008) istanza di indennizzo per circa 800 milioni di euro, mentre il Fondo alla data del 31 gennaio 2013 ha raccolto importi per complessivi 62 milioni di euro circa. Queste famiglie rischiano di ottenere indennizzi irrisori.

Così è sempre più frequente anche la prassi di non consegnare all'acquirente un'assicurazione postuma decennale a garanzia dei gravi difetti.

Infatti la norma di legge prevede che l'acquirente ottenga dal venditore una polizza assicurativa che lo garantisca nei dieci anni successivi alla vendita per i difetti per i quali lo stesso codice civile impone la garanzia del costruttore; in buona sostanza la polizza deve garantire la piena applicazione del diritto alla garanzia decennale prevista dal codice civile all'articolo 1669.

Purtroppo è stato registrato che il sistema assicurativo ha predisposto, e immesso sul mercato, polizze del tutto difformi da quanto è previsto dal dettato legislativo. Ne è prova che le polizze più diffuse attualmente poste sul mercato sono prive di reale copertura, limitandosi a garantire l'intervento assicurativo soltanto nei casi di rovina o pericolo di rovina per difetti costruttivi delle strutture portanti: circostanza priva di rilevanza statistica.

La conseguenza è l'integrale elusione della tutela voluta dal legislatore, ponendo gli acquirenti nella condizione di non poter contare su coperture assicurative, laddove l'immobile nei dieci anni successivi alla costruzione presenti difetti tali da comprometterne l'abitabilità (infiltrazioni, distacchi di coperture, impianti non funzionanti eccetera).

Infine la diversa applicazione della norma -- rilascio polizze fideiussorie e polizze assicurative decennali -- (in relazione al territorio dello Stato: Nord, Centro e Sud) comporta anche un forte disequilibrio nel mercato, poiché consente agli imprenditori che osservano la legge e che per tale motivo si fanno carico di maggiori oneri di doversi confrontare sul mercato con altri operatori che, in forza del minor onere sostenuto, sono in grado di falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico dell'acquirente, così attuando una pratica scorretta in violazione del codice del consumo (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Va evidenziato che a partire dal 2006, anno di entrata a regime dell'obbligo di fideiussione a garanzia degli anticipi dati alle imprese da parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte negli 8.000 fallimenti nel settore dell'edilizia residenziale sono, secondo stime attendibili e prudenziali, circa 77.000. Il danno ammonta a oltre 2 miliardi di euro.

Questo grazie alla disapplicazione della normativa pari al 70 per cento delle nuove costruzioni.

Ma se questo è il danno provocato alle famiglie, ben più consistente è quello provocato al sistema Paese: al credito, ai subappaltatori, ai dipendenti e agli enti locali, stimabile in oltre dieci miliardi. Il presente disegno di legge mira a eliminare le criticità evidenziate sia in ordine alla stipula della polizza fideiussoria e sia in ordine al rilascio della polizza assicurativa. Rimanendo inalterata la facoltà per l'acquirente di chiedere la nullità del contratto, si introduce, attraverso l'articolo 4-*bis*, l'obbligo da parte del notaio rogante di verificarne, in sede di stipula, il rilascio, e in mancanza di procedere ugualmente alla stipula ma con l'obbligo di segnalazione al comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. La sanzione sarà ripartita tra l'ente locale, che in tal modo monitora costantemente il territorio, e il Fondo di solidarietà. Inoltre si aggiunge il comma 2 all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale stabilisce che l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dalla normativa introdotta dal decreto legislativo citato.

Infine s'introducono due modifiche meramente di precisazione, una all'articolo 9, comma 1, ove si estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge, e l'altra all'articolo 10, comma 1, che richiama le esenzioni e limiti alla deperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, includendo nella disciplina favorevole, oltre a quella già prevista per la residenza dell'acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo, anche quella del coniuge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - (Obblighi del notaio) -- 1. Il notaio verifica, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio segnala l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, precisando, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con le eccezioni previste dalla presente legge. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore e all'irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro due mesi dal versamento corrisponde al Fondo di solidarietà la quota spettante.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.»;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «per sé» sono inserite le seguenti: «, per il proprio coniuge»;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «, del proprio coniuge».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 547
XVII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

Titolo breve: *Tutela acquirenti immobili da costruire*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N_10 (ant.) 5 giugno 2013	
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N_11 (pom.) 11 giugno 2013	Proposta audizione informale
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N_14 (pom.) 18 giugno 2013	Sull'esame del ddl

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013
10ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(114) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva
(Esame e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca misure volte a fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento che connota gli istituti penitenziari italiani. Rileva poi come l'urgenza di un intervento su tale questione sia stata evidenziata anche nelle comunicazioni sulle linee programmatiche del dicastero svolte dal Ministro della giustizia nella seduta del 20 maggio della Commissione. Procede quindi alla illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, il quale reca modifiche agli articoli 386 e 558 del codice di procedura penale al fine di limitare il "transito" presso le strutture penitenziarie delle persone arrestate finalizzato esclusivamente alla celebrazione dell'udienza di convalida. La disposizione prevede che, nei casi di arresto facoltativo in flagranza, la persona arrestata venga custodita presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero presso un luogo pubblico di cura o di assistenza senza esser condotto presso la struttura carceraria. Il pubblico ministero, tuttavia, avuto riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'arrestato, può disporre con decreto motivato che egli venga condotto in carcere. Infine, nell'articolo 386 del codice di procedura penale vengono introdotte disposizioni per accelerare la trasmissione dei provvedimenti adottati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero in caso di arresto o di fermo. In particolare, il verbale di arresto o di fermo può essere trasmesso anche per via telematica; nella medesima forma, il pubblico ministero può inviare alla polizia giudiziaria il decreto motivato con il quale, facendo seguito alla comunicazione orale, dispone la custodia in carcere o gli arresti domiciliari della persona arrestata.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale sostituisce l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel senso di prevedere che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. La modifica stabilisce, inoltre, che soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità l'autorità giudiziaria possa disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il testo del novellato articolo 123 specifica, infine, che in tale evenienza il giudice decida con decreto motivato.

Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale, intervenendo sulla legge n. 199 del 2010, prevede l'innalzamento da diciotto a ventiquattro mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione presso il domicilio, si sofferma sull'articolo 4, il quale, attraverso modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabilisce che l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza carceraria possa essere affidato anche ad una persona diversa dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il commissario straordinario è tenuto ad operare sotto il diretto controllo del Ministro della giustizia, con l'obbligo di riferire a quest'ultimo e di osservarne le direttive. La copertura finanziaria per la corresponsione dell'indennità al commissario straordinario è reperita attraverso le risorse acquisite in via definitiva dalla Cassa delle ammende, entro il tetto massimo prefissato dalla norma.

Al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, l'articolo 5 consente al Ministero della giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. Il Ministero provvede alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. Si sofferma sul comma 4, il quale disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione.

Il comma 6 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

Dà infine conto dell'articolo 6, il quale dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(110) PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
(Esame e rinvio)

Il relatore **CASSON (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio penale e civile.

Nel riferire sul contenuto del provvedimento si sofferma sull'articolo 1, il quale reca delega il Governo

ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi l'Esecutivo nell'adozione dei decreti legislativi di depenalizzazione.

In particolare la lettera a) delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, individuando materie per le quali fare eccezione.

Tra le materie escluse dalla depenalizzazione, il disegno di legge prevede: i reati in materia edilizia e urbanistica; i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio; i reati in materia di immigrazione; i reati in materia di alimenti e bevande; i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; i reati in materia di sicurezza pubblica.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 individua alcuni reati del codice penale disponendone la trasformazione in illeciti amministrativi. I reati da depenalizzare sono i seguenti: i delitti di atti osceni in luogo pubblico (articolo 527) e di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528); nonché le contravvenzioni previste dall'articolo 652 (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); dall'articolo 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); dall'articolo 661 (Abuso della credulità popolare); dall'articolo 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e dall'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza)

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, poi, individua alcune contravvenzioni, attualmente punite con la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, e ne dispone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell'elencare i singoli reati dei quali si dispone la depenalizzazione osserva come sia necessaria una attenta valutazione sull'opportunità di ricompredervi, come stabilisce il disegno di legge, anche la contravvenzione prevista dalla cosiddetta riforma Biagi per colui che esige compensi dal lavoratore per avviarlo al lavoro, tenuto conto della delicata situazione del mercato del lavoro.

La lettera d) interviene sull'entità delle sanzioni amministrative. Il disegno di legge prevede per i reati depenalizzati l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 15 mila euro. Nel sanzionare i reati depenalizzati di cui alle lettere c) e d), il Governo può eventualmente aggiungere sanzioni amministrative accessorie, prevalentemente interdittive. Sempre in base alla lettera d) il Governo deve commisurare le sanzioni alla gravità della violazione; alla reiterazione dell'illecito; all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze; alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente.

La lettera e) invita il Governo a individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative, rispettando i criteri di riparto indicati nella legge n. 689 del 1981.

La lettera f) stabilisce che i decreti legislativi prevedano ? a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ? la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento ? anche rateizzato ? di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale individua ulteriori criteri e principi direttivi per la riforma della disciplina sanzionatoria, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina la riforma del sistema delle pene elencando una serie di principi e criteri direttivi per la delega legislativa. In particolare, per i delitti per i quali è prevista una pena non superiore a quattro anni il giudice può applicare la reclusione domiciliare da un minimo di un mese a un massimo di quattro anni, salvo che ai soggetti condannati per reati di particolare gravità sociale ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Inoltre per le contravvenzioni che prevedono l'arresto, si possono applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie, oltre che per alcuni giorni della settimana fino ad un massimo di due anni, ferma restando l'eccezione per i reati di cui all'articolo 4-bis. E' altresì prevista la possibilità dei lavori di pubblica utilità in sostituzione delle reclusive in questo stesso ambito.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge introduce una nuova causa di non punibilità, destinata ad operare per reati puniti con pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, e alcune modifiche in

materia di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e di detenzione domiciliare. Conclude riferendo sull'articolo 5, il quale detta disposizioni comuni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo fra l'altro l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(375) BARANI. - Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati

(376) BARANI. - Riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **GIARRUSSO (M5S)** riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali intervengono sulla questione del collocamento fuori ruolo dei magistrati e sul problema della assunzione da parte di questi di incarichi extragiudiziari.

Procede quindi alla puntuale disamina degli articolati dei suddetti provvedimenti.

L'atto Senato n. 375 si compone di un solo articolo, il quale modifica l'articolo 16 del regio decreto del 1942 sull'ordinamento giudiziario, con "l'obiettivo di impedire ai magistrati di assumere incarichi incompatibili con l'esercizio efficiente e imparziale delle loro funzioni principali e ordinarie, ovvero quello di amministrare la giustizia in nome del popolo italiano".

L'articolo 16 del regio decreto interviene in materia di incompatibilità di funzioni. Più nel dettaglio il comma 1 disciplina le attività inderogabilmente vietate, impedendo ai magistrati ordinari di assumere impieghi o uffici pubblici e privati ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (ora deputato) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché l'esercizio di industrie o commerci, o di ogni altra libera professione.

Il comma 2 interviene sul tema degli incarichi extraistituzionali riconoscendone l'ammissibilità subordinatamente alla autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Fra gli incarichi extragiudiziari una attenzione particolare è riservata alle funzioni arbitrali. Per queste ultime il comma 3 stabilisce che le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale possono essere assunte, solo previa autorizzazione e limitatamente nell'ambito degli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici.

Segnala in proposito come negli ultimi venti anni le delibere di autorizzazione a svolgere attività extragiudiziarie assunte dal Consiglio superiore della magistratura siano state costantemente superiori alle 1.600 annue.

Il disegno di legge n. 375 interviene in senso fortemente restrittivo su tale disciplina escludendo ogni possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari, ivi inclusi quelli arbitrali.

Ricorda poi come sulla questione degli incarichi extragiudiziari sia recentemente intervenuto con una nuova circolare il Consiglio superiore della magistratura. Tale circolare, in linea con le precedenti, reca una interpretazione sostanzialmente restrittiva dell'articolo 16 del regio decreto, circoscrivendo le attività che possono essere espletate ma necessitano di autorizzazione. Rileva, quindi come la delicatezza della problematica sembra essere confermata dall'attenzione che la dottrina, il dibattito politico e la stessa opinione pubblica hanno riservato ad essa. Il primo ed inascoltato segnale di allarme è stato lanciato dalla Corte costituzionale in un passaggio della sentenza n. 177 del 1973, nel

quale si invitava ad "un sostanziale contenimento degli incarichi speciali" con riguardo ai giudici amministrativi.

Su queste stesse tematiche si sono svolti, nel recente passato, alcuni dibattiti parlamentari, originati da interrogazioni ed interpellanze. Relativamente poi agli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari sono stati proposti e si sono tenuti ben due referendum abrogativi. Sollecita poi con riguardo più direttamente al disegno di legge una riflessione sulla possibilità di ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, tenuto conto della elevata incidenza della assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati speciali. Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 376, il quale reca una integrale riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e speciali, nonché disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari nel merito. L'articolo 1 definisce la nozione di fuori ruolo, specificando come si debbano considerare tali i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che non svolgono funzioni giudiziarie e che non sono collocati in uffici giudicanti o requirenti. L'articolo 2 introduce dei limiti in termini quantitativi e temporali di durata al numero di magistrati che ogni anno possono essere collocati fuori ruolo. In particolare, pena la nullità e l'inefficacia di ogni provvedimento di fuori ruolo adottato al di fuori del limite, ogni anno possono essere collocati fuori ruolo cento magistrati ordinari e venticinque magistrati amministrativi, contabili e militari. La durata complessiva del collocamento fuori ruolo è fissata dal legislatore in sei anni complessivi allo scopo di impedire che i magistrati siano allontanati dalle loro funzioni istituzionali troppo a lungo; raggiunto tale limite il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tal senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte prima del collocamento fuori ruolo. Nel caso in cui l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito risulti pienamente coperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.

Al fine di evitare che il collocamento fuori ruolo influisca negativamente sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, la norma prevede, poi, l'esclusione dal collocamento fuori ruolo per i magistrati con meno di dieci anni di carriera e per coloro che esercitano le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una copertura di organico superiore al 10 per cento, ovvero che siano impegnati nella trattazione di processi in relazione ai quali l'allontanamento possa avere gravi conseguenze negative.

L'articolo 3 introduce dei divieti di assunzione di alcuni incarichi istituzionali, che si presume potrebbero pregiudicare l'indipendenza della magistratura o quantomeno la sua immagine di indipendenza. A tale ragione si aggiunge anche la finalità di favorire un ricambio negli uffici dell'esecutivo impedendo situazioni di sostanziale monopolio da parte di alcuni magistrati, che si trovano a ricoprire il medesimo incarico pur nei vari passaggi di esecutivo. Sulla base di tale *ratio* la disposizione vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di ricoprire incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri. Una disciplina specifica è prevista con riguardo al Ministero della giustizia, nel cui ambito i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. Restano comunque escluse la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani e della Direzione generali dei magistrati.

Tali ultime esclusioni si giustificano in ragione delle competenze funzionali delle due Direzioni generali in oggetto, tenuto conto che la prima, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha competenza per il contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati e la seconda, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha competenza, tra l'altro, in ordine alle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare. Illustra quindi l'articolo 4, il quale, al fine di ovviare alle distorsioni sul piano della progressione di carriera derivanti dalla attuale equiparazione delle anzianità fra i magistrati che

svolgono con continuità attività giudiziarie e quelli che svolgono anche per molti anni altre attività, vieta chell'aver svolto funzioni fuori ruolo possa essere considerato al fine dell'assegnazione al magistrato di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 5 interviene in materia di incarichi extra-istituzionali. La norma ricalcando quanto stabilito, seppure limitatamente con riguardo alla magistratura ordinaria, dall'articolo 16 del citato regio decreto, riconosce l'ammissibilità di attività extragiudiziarie espletabili solo previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, introducendo però limiti temporali ed economici

Al riguardo osserva come tale disciplina risulti dissimile da quella prevista nel disegno di legge n. 375 congiunto, nella parte in cui da un lato riconosce la categoria di attività extragiudiziarie espletabili previa autorizzazione e dall'altro reca un ambito di applicazione sul piano soggettivo più ampio, ricomprendendo anche i magistrati speciali.

L'articolo 6, in ossequio ai principi di terzietà ed imparzialità della magistratura, stabilisce delle incompatibilità nell'espletamento di attività extragiudiziarie o fuori ruolo in relazione al dato territoriale. Più nel dettaglio la norma prevede, da un lato, che i magistrati contabili o amministrativi con giurisdizione regionale non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nella stessa regione in cui prestano servizio, né possano trasferirsi nella regione nella quale hanno ricoperto i predetti incarichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi e, dall'altro, che i magistrati ordinari non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nello stesso distretto di corte d'appello nel quale prestano servizio, né possano trasferirsi nel distretto di corte d'appello nel quale hanno ricoperto i predetti incarichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi.

Un divieto assoluto di assunzione di incarichi fuori ruolo o extragiudiziari è sancito con riguardo agli appartenenti alle magistrature superiori, i quali possono espletare, entro i limiti temporali ed economici, solo incarichi di insegnamento.

Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi extragiudiziari e dei collocamenti fuori ruolo, l'articolo 7 introduce un sistema di elenchi, prevedendo che di essi sia data pubblicità, attraverso la pubblicazione in apposita sezione nei siti *internet* ufficiali della magistratura di appartenenza e dell'ente pubblico o privato nel quale svolgono i detti incarichi e la trasmissione al Parlamento in allegato a un'apposita relazione, da parte dei rispettivi organi di autogoverno. Con riguardo ad ogni incarico deve esserne indicata la tipologia, il compenso percepito, gli uffici di provenienza, la data di inizio dell'incarico stesso e la data di cessazione.

Dopo aver illustrato gli articoli 8 e 9, i quali, recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge, svolge alcune considerazioni di carattere legislativo ricordando come una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati sia ordinari che speciali, nonché dei procuratori ed avvocati dello Stato, sia stata recentemente prevista dai commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della cosiddetta legge anticorruzione. Più in particolare il comma 66 ha stabilito che tutti gli incarichi apicali e semiapicali attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. La disposizione ha previsto la cessazione di diritto degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora nei centottanta giorni successivi non venga adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 ha delegato, poi, il Governo ad adottare entro 4 mesi un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino il collocamento obbligatorio fuori ruolo.

In proposito rileva come la delega contenuta nei commi da ultimo citati sia rimasta inattuata, non essendo stato definitivamente approvato, nei termini previsti, dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo n. 539.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Esame e rinvio)

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando come esso affronti sostanzialmente quattro differenti tematiche: i reati contro la pubblica amministrazione; il delitto di scambio elettorale politico mafioso; il reato del falso in bilancio ed infine il cosiddetto autoriciclaggio. Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni di cui all'articolo 9 con particolare riguardo al reato di autoriciclaggio. Al riguardo dopo aver sottolineato come il codice penale punisca il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, osserva come la configurabilità del suddetto reato sia esclusa quindi nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Il disegno di legge interviene sulla normativa vigente in primo luogo modificando la collocazione sistematica dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, inserendoli in un nuovo autonomo Capo -"Dei delitti contro l'ordine economico e finanziario"- all'interno del titolo VIII del libro secondo del codice penale. In secondo luogo il legislatore *de jure condendo* sopprime la clausola di riserva equiparando sul piano sanzionatorio le condotte poste in essere dall'autore del delitto di cui all'attuale articolo 648-*bis* e quelle perpetrate dall'autore del reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.

Svolge poi considerazioni sulle modifiche relative al reato di falso in bilancio, segnalando in particolare, la configurabilità della fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del codice civile, come reato di pericolo.

Si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 416-*ter* in materia di scambio elettorale politico mafioso. In proposito, dopo aver segnalato come su tale tematica sia pendente presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di tre distinte proposte di legge, dà ampiamente conto degli orientamenti giurisprudenziali maturati in ordine alle condotte riconducibili al voto di scambio.

Illustra poi in modo dettagliato le modifiche apportate dal disegno di legge alla legislazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ricordando come su tale tematica sia recentemente intervenuto il legislatore con la legge n. 190 del 2012. Il provvedimento oltre a prevedere un generale inasprimento del quadro sanzionatorio interviene sulla disciplina delle pene accessorie e sui termini di prescrizione stabiliti per tali reati. Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'impatto di un ulteriore aumento dei termini di prescrizione alla luce delle previsioni contenute nella legge *ex Cirielli* e nella legge n. 190 già citata, si sofferma sulle modifiche al reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis*. Al riguardo nel rilevare la trasformazione di tale reato da delitto di evento a reato di pericolo svolge ampi rilievi sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema alla luce dell'esigenza di determinare, in relazione ai beni giuridici da tutelare, un'anticipazione della soglia di punibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) (*PdL*) comunica alla Commissione le decisioni assunte nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana, ove assegnati in tempo utile, i disegni di legge in materia di tribunale della famiglia (atto Senato n. 194); in materia di istituzione del garante dei detenuti (atti Senato nn. 210 e 383); in materia di beni pubblici (atto Senato n. 398); in materia di tutela degli acquirenti di beni immobili (atto Senato n. 547).

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva come con l'altro ramo del Parlamento si sia innescata una vera e propria "corsa" all'inserimento all'ordine del giorno per i provvedimenti, circostanza questa che rischia di privare la Commissione giustizia del senato della possibilità di avviare l'esame di proposte legislative. Sottolinea in particolare come nonostante l'inserimento all'ordine del giorno da parte della Commissione del disegno di legge n. 19 la Camera dei deputati abbia avviato l'esame di tre distinte proposte di legge in materia di scambi elettorali politico-mafioso, condotta ricompresa nel citato disegno di legge. Analogamente sono evidenti le connessioni fra quanto previsto dall'articolo 4, lettera f) del disegno di legge n. 110 e i disegni di legge relativi all'istituto della particolare tenuità del fatto. Invita pertanto il Presidente ad avviare per le vie brevi intese con la Presidenza della Commissione giustizia della Camera.

Dopo una breve precisazione del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) circa l'esigenza che i rapporti fra i due rami del Parlamento siano ispirati a un principio di leale collaborazione, il presidente [PALMA](#) si riserva di contattare per iscritto la presidente Ferrante al fine di ovviare ai problemi di coordinamento legislativo fra i due rami del Parlamento emersi nel dibattito.

Il senatore [FALANGA](#) (*PdL*) chiede alla Presidenza di chiarire per quale ragione il disegno di legge n. 580 sia stato assegnato alle Commissioni 2a e 13a riunite e non solo alla Commissione giustizia.

Il presidente [PALMA](#), dopo aver fornito chiarimenti in ordine a ragioni sottese all'assegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge da ultimo citato, invita i componenti della Commissione ad indicare, ove lo ritengano, ulteriori provvedimenti da inserire all'ordine del giorno della Commissione.

In esito ad un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori [FALANGA](#) (*PdL*), [BARANI](#) (*GAL*), il presidente [PALMA](#), [CASSON](#) (*PD*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) la Commissione conviene di integrare l'ordine del giorno della prossima settimana con l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili (atti Senato 15, 197, 204, 239 e 314) e sul reato di tortura (atti Senato 362, 388 e 395).

La seduta termina alle ore 12,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente [CASSON](#) dà conto di una corrispondenza intercorsa tra il presidente Palma e la presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, Donatella Ferranti.

Lo scorso 6 giugno, infatti, il presidente Palma, facendo seguito agli orientamenti emersi nell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e successivamente in Commissione, aveva segnalato alla presidente Ferranti l'opportunità di una riflessione sull'*iter* dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso - che sono iscritti al nutrito ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera dei deputati - in quanto materia trattata anche all'interno del più ampio disegno di legge n. 19 sulla corruzione, di iniziativa del senatore Grasso, che è all'ordine del giorno di questa Commissione.

Parimenti si segnalava la possibilità di sovrapposizione tra il disegno di legge in materia di nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 110, in materia di disciplina del sistema sanzionatorio, iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione.

Poiché la presidente Ferranti aveva risposto di non ravvisare elementi che rendessero necessaria una sospensione o un rallentamento dei provvedimenti all'esame della Commissione giustizia, il presidente Palma le ha manifestato con una ulteriore missiva la necessità di un adeguato coordinamento tra le due Commissioni al fine di evitare fenomeni di concorrenza di iniziative legislative e di valorizzare le sinergie offerte dal bicameralismo per migliorare l'efficienza del lavoro parlamentare, comunicandole i disegni di legge per i quali questa Commissione ha già iniziato o si

appresta ad iniziare l'esame.

I senatori **BUEMI**(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), **LUMIA** (PD) e **CALIENDO** (PdL) intervengono condividendo l'opportunità di assicurare un maggior coordinamento tra le Commissioni omologhe dei due rami del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice **FILIPPIN**(PD), illustra il disegno di legge in titolo, che prende le mosse da una ormai annosa questione circa la frammentazione delle competenze civili tra il giudice ordinario, il giudice tutelare e il tribunale dei minorenni e di famiglia in materia civile.

Tale problematica, nelle ultime legislature, è stata oggetto di un confronto in sede parlamentare, da ultimo nella scorsa legislatura quando la Commissione giustizia mise all'ordine del giorno una serie di disegni di legge congiunti, il cui esame peraltro fu quasi subito interrotto dalla anticipata conclusione della legislatura.

Tali iniziative legislative testimoniavano l'esistenza di diversi indirizzi in materia.

Alcune di esse - in particolare il disegno di legge n. 2252, Serafini ed altri e il disegno di legge n. 2441, Garavaglia ed altri - seguivano la strada di allargare la competenza del tribunale dei minorenni all'intera materia delle relazioni familiari.

I disegni di legge nn. 3040 e 3323, entrambi di iniziativa della senatrice Alberti Casellati ed di altri senatori, nonché il disegno di legge n. 3266, Allegrini ed altri, e n. 3276, Pedica ed altri, avevano invece come obiettivo l'istituzione di sezioni specializzate in materia di minori, persone e famiglia presso i tribunali. Il disegno di legge n. 2844, di iniziativa del senatore Cardillo, poi, proponeva addirittura la soppressione del tribunale dei minorenni, trasferendone anche le competenze penali alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

La scelta fra queste diverse alternative non è evidentemente di poco conto, laddove si considerino le peculiari caratteristiche del tribunale dei minorenni che, come è noto, è un organo a composizione mista, nel quale accanto ai magistrati ordinari siedono i cosiddetti giudici esperti che hanno una formazione non giuridica.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione giustizia adottò quale testo base il disegno di legge n. 3323, che appare sostanzialmente identico al disegno di legge n. 194 in esame di cui condivide la prima firmataria.

L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le Corti d'appello, prevedendo la consueta procedura del parere delle Commissioni parlamentare competenti sugli schemi di decreto, e conferendo al Governo la possibilità di adottare con la stessa procedura disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi.

I principi e i criteri direttivi della delega sono precisati all'articolo 2, nel quale si dispone in primo luogo l'istituzione di una sezione specializzata in materia di persone di famiglia presso ogni tribunale e presso ogni Corte d'appello. In tale criterio direttivo - evidentemente in considerazione della possibilità che i decreti legislativi possano entrare in vigore prima che abbiano acquistato effetto le nuove disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie recate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - si prevede esplicitamente che l'istituzione delle sezioni specializzate debba tenere conto della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La lettera b) reca invece i criteri direttivi sulla competenza per materia, stabilendo che alle nuove sezioni siano trasferite le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona, attualmente attribuite al tribunale dei minorenni, al giudice ordinario e ai tribunali ordinari. Restano quindi ai tribunali dei minorenni le competenze in materia penale.

Le lettere c), d) e) ed f), sono tutte relative alla composizione delle nuove sezioni, in quanto stabiliscono che esse siano formate esclusivamente da giudici togati, scelti a preferenza fra quelli che abbiano avuto esperienza almeno biennale nelle cause oggetto della competenza delle nuove sezioni ovvero presso il tribunale dei minorenni, e che tali giudici debbano essere incaricati esclusivamente della trattazione degli affari oggetto della specifica competenza della sezione specializzata, mentre presso le procure della Repubblica deve essere istituito un gruppo di lavoro specializzato nelle competenze anzidette.

A tale ultima finalità la lettera g) prescrive che i decreti legislativi individuino le modalità con cui tali gruppi di lavoro specializzati possono avvalersi dell'opera di collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica, e in particolare dei servizi sociali, del servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli istituti specialistici e degli istituti dipendenti o convenzionati con il Ministero della giustizia.

Mentre la lettera h) prevede che la Scuola superiore della magistratura curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti alle sezioni specializzate, la lettera i) prevede che i decreti legislativi istituiscano presso una commissione specializzata composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della giustizia su segnalazione dei presidenti delle sezioni specializzate stesse e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici. La norma precisa che i compiti delle commissioni tecniche consultive sono svolte nelle forme previste nella consulenza tecnica di ufficio nel processo civile, con esclusione di qualunque partecipazione con il processo decisionale.

Le lettere l) ed m) disciplinano le qualifiche richieste alle componenti commissioni tecniche e la natura giuridica del servizio da loro prestato.

L'articolo 3 stabilisce poi principi e criteri direttivi che i decreti legislativi, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'unione europea, dovranno seguire in materia di uniformazione e nella razionalizzazione nei procedimenti di materia di famiglia, di minori e di stato e capacità della persona.

In particolare la lettera a) richiama il rispetto del principio del contraddittorio; della rappresentanza processuale delle parti anche se minori o incapaci; della difesa tecnica; dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti non provvisori a contenuto decisionale; della adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; dell'ascolto, anche immediato, del minore che abbia compiuto 12 anni o di età inferiore ma con capacità di discernimento, nei casi in cui vi sia controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione e in ogni altro caso ciò nel suo preminente interesse.

Con la previsione degli ultimi due criteri si intende dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della convenzione europea sull'esercizio dei diritti sui fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dall'articolo 13 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, all'articolo 24, comma 1 della

carta dei diritti fondamentali della Unione europea, e soprattutto dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989, tutte dirette ad attribuire ai minori una progressiva autonomia nell'esercizio dei diritti che li riguardano, e il corrispondente dovere degli organi giurisdizionali di ascoltare il parere del minore che è a tutti gli effetti parte processuale.

Questi principi del resto già hanno trovato attuazione nella giurisprudenza di legittimità si vedano in particolare le sentenze della Cassazione civile n. 13173 del 2005, n. 13761 del 2007 e n. 23238 del 2009 e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 1 del 16-30 gennaio 2002 ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 12 della predetta convenzione ONU, l'articolo 336 del codice civile vada interpretato nel senso di considerare il minore a tutti gli effetti parte nel procedimento, con la conseguente necessità di istaurare il contraddittorio nei suoi confronti.

La lettera b), poi, prevede che i decreti legislativi stabiliscano i criteri della competenza territoriale, mentre la lettera c) prevede che le nuove sezioni siedano in composizione collegiale, tranne per gli affari attualmente attribuiti al giudice tutelare.

la lettera d), stabilisce l'obbligatorietà dell'interno del pubblico ministero in tutti procedimenti di competenza delle sezioni specializzate e la sua competenza a promuovere procedimenti a tutela dei minori e soggetti incapaci.

La lettera e) prevede il potere per il giudice di svolgere d'ufficio tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti nei procedimenti riguardanti minori o incapaci.

Si dispone altresì che i decreti legislativi disciplinano in modo uniforme in materia di separazione di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio e affidamento e mantenimento di figli minori di persone non unite in matrimonio.

Si dispone inoltre che per i procedimenti di natura non contenziosa la difesa tecnica sia necessaria solo in fase di reclamo.

Qualora il reclamo stesso avvenga nei confronti di provvedimenti non provvisori adottati dalla sezione specializzata in composizione monocratica, tale reclamo - appellabile dinanzi alla competente sezione di appello - sarà di competenza della sezione del tribunale in composizione collegiale.

Le lettere i), l), m), infine, prevedono rispettivamente i casi di applicabilità di procedimento sommario di cognizione, quelli nei quali è consentita l'adozione dei provvedimenti di urgenza, e l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con i ritenuti legislativi.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*PdL*) fa presente che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 595, a sua firma. Tale iniziativa, riprendendo quanto previsto dal disegno di legge n. 2844 - che, come ricordato dalla relatrice, egli stesso aveva presentato nella scorsa legislatura - propone la soppressione dei tribunali minorili. Egli pertanto chiede che prima di proseguire nell'esame si attenda la sua assegnazione al fine di congiungerlo al disegno di legge n. 194.

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(547) CALIENDO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

(Esame e rinvio)

Il relatore **TORRISI** (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

In proposito ricorda come fra gli strumenti di tutela apprestati vi sia l'obbligo per il costruttore di rilasciare non solo una fideiussione, ma anche una polizza assicurativa indennitaria decennale. Il relatore, nel segnalare come tali previsioni, siano state ampiamente disattese, con un'evidente pregiudizio per gli acquirenti, sottolinea come il disegno di legge miri proprio ad eliminare tali distorsioni sul piano applicativo.

Passando al merito del disegno di legge si sofferma dapprima sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, il quale introduce nel decreto legislativo una nuova disposizione, l'articolo 4-*bis*. Tale norma, fatta salva comunque la facoltà per l'acquirente di chiedere la nullità del contratto, impone al notaio rogante di verificare, in sede di stipula, il rilascio della fideiussione. In caso di mancato rilascio, il notaio è tenuto a procedere alla stipula dovendo però segnalare l'inadempimento al Comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è quantificata nel cinque per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. I proventi delle sanzioni sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

Dopo aver illustrato la lettera b) del comma 1, la quale stabilisce che l'acquirente non possa rinunciare alle tutele previste dalla normativa di cui al decreto legislativo citato, sanzionando con la nullità ogni clausola contraria, dà conto della lettera c).

Tale lettera modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione. Tale articolo, ricorda il relatore, prevede che qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito a casa principale per sé od un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte. La norma, nella formulazione vigente, delimita quindi l'ambito di applicazione, sotto il profilo soggettivo, alla utilizzazione dell'immobile da parte dell'acquirente stesso ovvero di un di lui parente entro il primo grado e cioè ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile ai figli, con esclusione, quindi, di germani ed in particolare del convivente, ma soprattutto del coniuge. Tale previsione ha mostrato, fra le altre, in caso di separazione dei coniugi, una certa discrasia con le norme a tutela dei minori e specificamente con l'articolo 155 del codice civile che prevede l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei minori. Nel caso in cui infatti la casa coniugale risulti oggetto di prelazione, rientrando nelle ipotesi ex articolo 9 il coniuge proprietario non affidatario, per consentire all'altro coniuge separato di detenere l'immobile per abitazione, si trova costretto a rinunciare ad espletare il diritto di prelazione *de quo*. Il disegno di legge, alla lettera c), ovviando anche a tale inconveniente applicativo, estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge.

Conclude illustrando la lettera d), la quale modifica l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 122. Tale articolo esclude dall'azione revocatoria fallimentare "gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento degli immobili da costruire nei quali l'acquirente si impegni a stabilire entro 12 mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi la residenza propria o dei suoi parenti od affini entro il terzo grado se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare". L'intervento legislativo, strettamente collegato alla modifica apportata all'articolo 9, include tra le persone che - oltre al promissario acquirente - possono impegnarsi a fissare la residenza, anche il coniuge.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad alcune audizioni informali, in particolare a quella delle organizzazioni rappresentative degli operatori nel corso delle intermediazioni immobiliari.

Concorda il senatore **FALANGA** (*PdL*), il quale, pur concordando con le finalità del disegno di legge, invita i colleghi ad un esame quanto mai accurato, che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, dal momento che il testo così come formulato presenta profili di limitazione dell'autonomia negoziale delle parti che destano alcune preoccupazioni.

Egli sottolinea inoltre la necessità di valutare con estrema prudenza l'introduzione di oneri per gli imprenditori che potrebbero ulteriormente scoraggiare l'industria edilizia, che in questa fase di crisi può rappresentare un volano per la ripresa. Egli ritiene pertanto auspicabile allargare al massimo la platea delle audizioni informali richieste dal senatore Buemi.

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*), con riferimento all'intervento del senatore Falanga, fa presente che già oggi la vigente normativa richiede l'accensione di fidejussioni a tutela degli acquirenti di case da costruire, e il disegno di legge da lui presentato ha semplicemente l'intento di assicurare l'effettività di tale disposizione.

Intervenendo in discussione generale, il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), concorda con le osservazioni del senatore Caliendo, sottolineando come in questa fase di crisi economica sia particolarmente necessario tutelare i cittadini che acquistano immobili sulla carta dal rischio di perdere i loro anticipi a causa del fallimento delle imprese costruttrici.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*), nel concordare con il senatore Caliendo, rileva l'opportunità di sentire non solo i rappresentanti degli intermediari e quelli dei costruttori ma anche e soprattutto soggetti quali i rappresentanti dei consumatori o quelli dei soci delle cooperative fallite, che siano portatori delle istanze degli acquirenti, cioè di coloro che in questo momento costituiscono la parte più debole e meno tutelata.

Il presidente **CASSON**, invita i componenti della Commissione a far conoscere alla Presidenza entro la prossima settimana quali siano i soggetti dei quali richiedono l'audizione informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Esame e rinvio)

La relatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si propone, attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici. In proposito rileva come tale normativa non sia mai stata oggetto di modifica dal 1942 ad oggi, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione e le trasformazioni sociali ed economiche, nonché scientifiche e tecnologiche, intervenute da allora fino ai giorni nostri.

Dopo aver preliminarmente sottolineato come la proposta di legge in esame riproduca il contenuto del

disegno di legge elaborato nel 2007 dalla Commissione ministeriale sui beni pubblici, presieduta dal professor Rodotà, passa ad illustrare il contenuto dell'unico articolo del provvedimento.

Si sofferma sul comma 1, il quale prevede un termine di dieci mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Dopo aver dato conto della procedura per l'adozione e la modifica dei suddetti decreti, stabilita dai commi da 4 a 6, riferisce sul comma 2. Tale disposizione reca una previsione riguardante i rapporti tra le nuove norme e le altre disposizioni sui beni pubblici, a tenore della quale sia le norme della legge delega che quelle delegate "possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni". Al riguardo esprime talune perplessità nella parte in cui tale disposizione attribuisce ad una legge ordinaria una forza passiva atipica o di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore a quella che sarebbe la loro posizione formale nella gerarchia delle fonti.

Dà conto poi ampiamente del comma 3 dell'articolo 1, il quale detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Tra le novità di maggior rilievo figura innanzitutto la revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile finalizzata a qualificare come beni, tanto pubblici quanto privati, le cose non soltanto materiali ma anche immateriali.

Sottolinea quindi come il disegno di legge preveda l'introduzione della categoria dei "beni comuni", cioè di quei beni a consumo esauribile, i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future.

La novità più importante della riforma, rileva, poi, la relatrice, è la sostituzione delle vecchie categorie del demanio e del patrimonio indisponibile, con tre nuove categorie di "beni pubblici", fondate sulla natura e sulla funzione dei beni stessi.

Si prevede, in particolare, l'eliminazione del demanio e la creazione di un'unica macrocategoria di "beni pubblici", all'interno della quale sono raggruppate *ex novo* le diverse specie di beni in base ai loro caratteri e alle loro funzionalità, al fine di selezionare quali beni devono restare necessariamente nella proprietà pubblica e quali, invece, sono suscettibili di appartenere anche a soggetti privati ferma restando la loro destinazione collettiva o amministrativa, in accoglimento di una nuova nozione oggettiva di bene pubblico. Allo smantellamento della categoria del demanio segue l'introduzione della categoria dei "beni ad appartenenza pubblica necessaria", corrispondente a beni indispensabili per l'esercizio di funzioni necessariamente statali, come quelle attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico, e a beni pubblici che costituiscono monopoli naturali. In proposito osserva come di tali beni sia disposta la non privatizzabilità, oltre che ovviamente la non usucapibilità.

L'altra categoria di beni pubblici all'interno della quale sono riallocati i beni in precedenza appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile è quella dei beni pubblici sociali, come le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili e le reti locali di pubblico servizio, che possono essere alienati anche a soggetti privati, ferme restando la loro destinazione pubblica e la loro tutela pubblicistica, funzionali al soddisfacimento di determinati diritti civili e sociali delle persone. Tali beni sono inusucapibili e sono soggetti a un vincolo reale di destinazione pur se privatizzati, salvo che gli enti pubblici competenti, a certe condizioni, non rimuovano il medesimo vincolo con un provvedimento espresso.

Sottolinea poi come il disegno di legge disponga, inoltre, la sostituzione dell'attuale categoria dei beni patrimoniali disponibili con quella residuale dei "beni pubblici fruttiferi", che non hanno vincoli di destinazione e che sono gestibili e, sia pure a certe condizioni, alienabili dai soggetti pubblici attraverso ordinari strumenti di diritto privato. L'alienazione di questi beni è consentita, in particolare, "solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene

e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici"; e, comunque, "i corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente".

Conclude rilevando come la delega rechi la definizione di una serie di parametri generali di economicità ed efficienza per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico, con peculiare riguardo all'entità dei corrispettivi e alle procedure da seguire per concedere le utilizzazioni dei beni ai soggetti privati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), dopo essersi soffermato sui trattati internazionali in vigore in materia di tortura e in particolare sulla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa ed esecutiva dall'Italia con la legge 3 novembre 1989, n. 498, si riserva di intervenire puntualmente nel merito dei disegni di legge in titolo, quando saranno assegnati i disegni di legge n. 10 del senatore Manconi e n. 601 della senatrice Bertuzzi.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) preannuncia la prossima presentazione da parte del suo Gruppo di un disegno di legge su analoga materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) esprime vivo disappunto per l'incomprensibile decisione della maggioranza di sospendere l'esame dei disegni di legge che prorogano l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di geografia giudiziaria.

Non si comprende il motivo per cui un disegno di legge la cui opportunità è condivisa pressoché dalla totalità della Commissione debba essere insabbiato in attesa di un'improbabile iniziativa del Governo

per la correzione del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Concorda la senatrice [STEFANI](#)(*LN-Aut*), la quale rileva che la proroga dell'ormai prossimo termine dell'entrata in vigore del decreto legislativo appare indispensabile se si vuole intervenire efficacemente per evitare irreparabili danni al tessuto sociale e produttivo del nostro Paese.

In proposito ella fa presente che, se è vero che l'oggetto dei disegni di legge in questione è la proroga del termine di entrata in vigore dei nuovi circondari dei tribunali, tuttavia ella ha presentato emendamenti che estendono tali effetti sospensivi anche al decreto legislativo n. 156 della stessa data, che riduce drasticamente la presenza sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Il relatore [BUEMI](#)(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), pur comprendendo, le ragioni dei colleghi che lo hanno preceduto - e del resto egli ricorda di essere stato nella scorsa legislatura tra gli autori di un parere molto critico della Commissione giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria - ritiene che la decisione della Commissione di non procedere nella discussione del disegno di legge prima di avere avuto un confronto con il Governo sulla possibilità di procedere ad un'immediata correzione del decreto legislativo apra la possibilità di una strada più proficua, e del resto sarebbe assurdo immaginare che la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo opponga un atteggiamento di rifiuto a una disponibilità manifestata dal Ministro.

Concorda il senatore [CALIENDO](#)(*PdL*).

Egli osserva come le dichiarazioni del Ministro, in particolare alla Camera, e l'appunto degli uffici da lei trasmesso al presidente Palma, testimoniano una sostanziale non conoscenza delle reali problematiche della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Un confronto aperto e senza pregiudizi con il Parlamento può consentire all'Esecutivo di avere una visione più chiara della situazione tale da metterlo in grado di risolvere le maggiori criticità del decreto legislativo n. 155, che sono poi quelle a suo tempo indicate dal parere della Commissione giustizia del Senato: si pensi alla questione della soppressione delle sezioni distaccate rispetto alla quale il parere non proponeva certamente un ritorno allo *status quo*, ma indicava una via - sostanzialmente il mantenimento delle sezioni distaccate che abbiano competenza su un territorio con oltre 100 mila abitanti e che abbiano sopravvenienze annue con almeno 4 mila affari giudiziari assegnati che avrebbe determinato il mantenimento in vita di circa trentacinque sezioni distaccate su oltre duecento.

Concorda il senatore [ALBERTINI](#)(*SCpI*).

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rileva che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza appare più che altro un maldestro tentativo di eludere i nodi politici della questione.

In realtà ci si trova di fronte ad un Governo sordo alle indicazioni della sua stessa maggioranza, e che preferisce difendere le decisioni assunte da un Governo diverso, che aveva natura tecnica e non politica.

Egli pertanto ritiene inutile questa dilazione e sollecita i colleghi ad approvare rapidamente la proroga recata dai disegni di legge.

Concorda il senatore [AIROLA](#)(*M5S*), il quale sottolinea che il compito del Parlamento è prima di tutto quello di promuovere una soluzione della problematica delle circoscrizioni giudiziarie ispirata a razionalità e all'interesse dei cittadini, senza continuare a subire, come è avvenuto negli ultimi anni in tutti i campi, il continuo ricatto dell'emergenza o di presunti impegni assunti in sede europea.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) formula l'auspicio che il Governo acquisisca consapevolezza dell'impossibilità di dare corso alla riforma nei modi e nei tempi indicati dal decreto legislativo n. 155 e osserva che la necessità di dare attuazione alle disposizioni da esso recate sta di fatto innescando in Campania, a fronte dell'inidoneità e talvolta dell'assoluta mancanza di strutture idonee nelle sedi accorpanti, un circolo vizioso che sta determinando la progressiva paralisi del servizio giustizia.

Il senatore [BARANI](#)(GAL), nel sottolineare il suo giudizio fortemente negativo sulla riforma nel suo complesso, concorda con le preoccupazioni espresse dalla senatrice Capacchione, e tuttavia mette in guardia i colleghi circa l'effettiva utilità di ritardare i disegni di legge di proroga in mancanza di qualsiasi segnale che testimoni un'effettiva volontà del Governo di modificare il decreto legislativo n. 155.

Del resto, i tempi per un intervento normativo, anche mediante decreto legislativo, prima dell'entrata in vigore della riforma, sono ormai strettissimi, e sarebbe pertanto a suo parere meglio prendere atto della circostanza che qualunque serio tentativo di modificare il decreto legislativo n. 155 passa per il differimento del suo termine dell'entrata in vigore.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che sia necessario il massimo sforzo per perseguire la strada più rapida ed efficace per contemperare le esigenze di razionalizzazione del sistema che ispirano la riforma - contro la cui necessità, egli ricorda, non si è espresso nessun componente della Commissione - con quelle della tutela della giustizia di prossimità, che certamente è un'esigenza conforme ai valori di partecipazione dei cittadini e di tutela dei diritti che informano la nostra Costituzione.

Egli propone quindi che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in particolare di maggioranza, elaborino un ordine del giorno che impegni il Governo ad una puntuale serie di interventi correttivi del decreto legislativo n. 155. L'eventuale indisponibilità del Governo ad accogliere tale atto di indirizzo e a dargli seguito determinerebbe la necessità di proseguire l'*iter* dei disegni di legge di proroga.

Il senatore [CARDIELLO](#) (PdL) si associa alle considerazioni già formulate dalla senatrice Capacchione sul rischio di paralisi della giustizia in Campania, sottolineando in particolare l'assoluta irrazionalità - che ha determinato ricorsi al Tribunale amministrativo regionale contro la riassegnazione degli affari - della soppressione del Tribunale di Sala Consilina e del suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro, con la conseguente incoerenza tra la regione e il distretto di corte d'appello di appartenenza.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) ricorda che nel corso dell'audizione del Ministro egli stesso aveva fatto presente come qualsiasi tentativo di ridurre i tempi della giustizia, specialmente civile, fosse destinato all'insuccesso se non avesse privilegiato, rispetto a interventi sulla procedura o di altro genere, interventi di tipo ordinamentale.

Sicuramente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ha questa caratteristica, ma è fortemente dubbio che, come testimoniato dalle denunce dei colleghi Capacchione e Cardello, la forma in cui è stata adottata serva allo scopo.

Egli ritiene che sia necessaria una chiara assunzione di responsabilità politica da parte del Ministro, che se sceglie di ignorare le proteste del territorio, che non sono certamente ispirate ad una logica grettamente campanilistica, ma alla necessità di salvaguardare un minimo di funzionalità del sistema, dovrà poi accettarne le conseguenze.

Egli esprime anche perplessità sulla proposta del senatore Lumia di attribuire ai presidenti di Gruppo il compito di elaborare un ordine del giorno diretto a indicare al Ministro gli interventi correttivi più urgenti.

Un simile modo di procedere reca in sé il rischio che siano privilegiati gli interessi territoriali di cui si fanno portatori alcuni senatori che si trovano in una posizione oggettivamente più forte, laddove

sarebbe invece necessario, previa la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che il Parlamento avesse modo di discutere e approvare una modifica della riforma ispirata a criteri che garantiscano la razionalità complessiva del sistema.

Il presidente [CASSON](#) rileva che al momento non è prevista una sede formale di confronto con il Governo sulla questione dell'adozione di eventuali decreti correttivi.

Egli ritiene quindi opportuno perseguire la strada indicata dal senatore Lumia dell'elaborazione di un ordine del giorno da parte dei Capigruppo, sul quale dare corso a un confronto con il Governo.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom.) del 18/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013
14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(587\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*

[\(588\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 588. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Interviene il senatore [AIROLA](#)(M5S), il quale si sofferma sulla disposizione prevista dall'articolo 34 del disegno di legge n. 588, invitando la relatrice a formulare una osservazione relativamente all'articolo 34, nel senso di ridurre ulteriormente l'estensione della protezione del diritto d'autore

prevista dall'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il presidente [PALMA](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(15\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Norme contro la discriminazione matrimoniale*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(204\)](#) *DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso* [\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà* [\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi* [\(393\)](#) *ORELLANA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riferisce alla Commissione il senatore [EALANGA](#)(PdL).

Nel condividere le linee generali dell'intervento della correlatrice Cirinnà svolge una puntuale disamina della sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010.

Tale sentenza prendeva le mosse da una questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in sede di gravame verso un ricorso giurisdizionale sollevato da due cittadini italiani dello stesso sesso contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il matrimonio da essi contratto in Spagna.

La Corte, come è noto, nel riconoscere il diritto dei cittadini omosessuali ad una vita familiare, affermò però la necessità di uno strumento legislativo per dare attuazione al diritto stesso, osservando nel contempo come l'individuazione di tale strumento era rimessa alla sensibilità politico-culturale del legislatore in quanto rappresentante del popolo, e al quale era quindi demandata la scelta tra un riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali fondato sull'articolo 2 della Costituzione, e cioè sulla tutela delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, ovvero sull'articolo 29, nel senso cioè di ritenere estensibile anche alle coppie dello stesso sesso la nozione di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, estendendo pertanto l'applicazione di tale istituto anche a tali coppie.

Come già rilevato dalla correlatrice, i disegni di legge in titolo possono essere suddivisi tra quelli, gli atti Senato 15, 204 e 393, che si ispirano a tale seconda soluzione, prevedendo il cosiddetto

matrimonio egualitario, e quelli. gli atti Senato 197, 239 e 314, che regolamentano la convivenza, senza distinguere se essa avvenga tra persone dello stesso sesso o meno.

Nell'illustrare il primo gruppo di disegni di legge, il relatore, mentre esprime apprezzamento per la semplicità della tecnica normativa del disegno di legge n. 15, si sofferma sulle disposizioni in materia di adozione e filiazione recate dai disegni di legge n. 204 e 393, e sull'impatto da essi determinato sulle vigenti disposizioni in materia di adozione e di procreazione medicalmente assistita.

Passa poi ad illustrare i disegni di legge che disciplinano la convivenza, rilevando come la loro formulazione presenti numerosi criticità.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge n. 197, il relatore si sofferma sulle disposizioni relative alla forma del patto di convivenza, in ordine al quale mentre all'articolo 1 si dice che deve essere effettuato per atto pubblico, per altro verso sembra configurarlo come un mero atto con sottoscrizione autenticata.

Quanto al disegno di legge n. 239, diverse disposizioni suscitano perplessità, a cominciare dalla contraddittorietà rilevabile nelle cause del contratto di convivenza, dal momento che mentre si consente la risoluzione per recesso unilaterale, si stabilisce poi che la risoluzione possa dipendere anche dalla mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni, circostanza che non si comprende a questo punto perché mai una delle parti dovrebbe avere interesse ad eccepire, potendo comunque risolvere unilateralmente il rapporto, mentre appare superflua la disposizione sui diritti nell'attività di impresa, suscita vive perplessità la deroga al diritto dei patti successori.

Quanto al disegno di legge n. 314, d'iniziativa del senatore Barani, esso non introduce un nuovo istituto ma individua dei diritti e dei doveri derivanti da una convivenza stabile di almeno tre anni così come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Anche qui però vi sono numerose disposizioni poco chiare, in particolare l'articolo 6 che prevede contraddittoriamente la successione del convivente in un contratto di locazione già risolto.

Egli ritiene in definitiva che le disposizioni in materia di convivenza debbano essere oggetto di un'attenta riflessione diretta in particolare a rendere l'intervento normativo per quanto possibile snello.

Conclude manifestando l'opinione che l'esame dei disegni di legge in materia di matrimonio egualitario e di quelli in materia di disciplina della convivenza debba proseguire disgiuntamente.

Dopo brevi interventi su tale ultimo punto della correlatrice [CIRINNA'\(PD\)](#), del senatore [BARANI \(GAL\)](#) e del senatore [LO GIUDICE\(PD\)](#), il presidente [PALMA](#) invita i colleghi ad una riflessione sull'opportunità di proseguire l'iter congiuntamente ovvero di disgiungere l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(114) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva

(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice [GINETTI\(PD\)](#), i senatori [BARANI \(GAL\)](#) e [CAPPELLETTI \(M5S\)](#) chiedono di poter intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(110) PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore **CASSON**(PD), segnala la prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 735, recante modifiche alla parte generale del codice penale, il cui esame potrebbe essere opportunamente congiunto con quello del disegno in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 547

Il relatore, senatore **TORRISI**(PdL), ricorda che nella seduta precedente era stata sollevata l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, e che i senatori erano stati invitati a segnalare nella seduta di oggi i soggetti da audire.

Il presidente **PALMA** manifesta viva perplessità sull'opportunità di svolgere audizioni, in considerazione della limitatezza dell'oggetto del disegno di legge.

Il senatore **CALIENDO**(PdL), primo firmatario del disegno di legge ricorda che la questione delle audizioni era stata sollevata dal senatore Falanga, che aveva segnalato l'opportunità di ascoltare i rappresentanti dei costruttori e dei professionisti dell'intermediazione immobiliare.

Egli non aveva condiviso tale impostazione, dal momento che il disegno di legge in questione ha una portata limitata, diretta a garantire l'effettività di un obbligo già adesso imposto dalla legge; tuttavia aveva ritenuto che, qualora si fossero ascoltati i rappresentanti delle categorie indicate dal senatore Falanga sarebbe stato necessario ascoltare anche i rappresentanti dei consumatori.

I senatori **LUMIA**(PD), **BUCCARELLA**(M5S), **CAPPELLETTI** (M5S) e **ALBERTINI** (SCpI) concordano circa la non necessità dello svolgimento di audizioni informali.

IN SEDE REFERENTE

(112) PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Si apre la discussione generale.

Il presidente **PALMA** (*PdL*), intervenendo in qualità di presentatore del disegno di legge, ribadisce in primo luogo il suo ringraziamento al relatore Casson per averne correttamente illustrato il testo, che era stato oggetto di letture disinformate e malevole da parte di numerosi organi di stampa, in particolare per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3.

Egli ricorda che il disegno di legge nasce in primo luogo da un vuoto normativo prodottosi a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nel 2004 e modificata nel 2006; infatti, la tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati introdotta con tale normativa ha lasciato sostanzialmente privo di sanzione il comportamento del magistrato che rilasci dichiarazioni che, nel contesto in cui avvengono, siano suscettibili di far venire meno la fiducia nella sua imparzialità.

La necessità di colmare tale vuoto è stata più volte rilevata dal Consiglio superiore della magistratura e anche dallo stesso presidente della Repubblica in quanto vertice dell'organo di autogoverno dei magistrati.

L'articolo 2, poi, intende chiarire e limitare l'ambito di quella procedura del tutto eccezionale - perché destinata oltre tutto ad incidere sul principio costituzionale dell'immovibilità dei giudici - del trasferimento d'ufficio, precisando in maniera inequivocabile che deve esser determinato da fatto non dipendente dalla volontà del magistrato; si è inteso in tal modo evitare l'uso surrettizio dell'istituto del trasferimento d'ufficio a fini disciplinari, una pratica questa che determina oggettivamente una lesione del diritto di difesa del magistrato incolpato di un illecito disciplinare.

Da questa disposizione discende l'articolo 3 - quello che aveva dato luogo a illazioni giornalistiche determinate da una lettura totalmente errata e disinformata - che sospende i procedimenti attualmente in corso per trasferimento d'ufficio, proprio per consentire al Ministro della giustizia e al Procuratore della Corte di cassazione di valutare se ad essi non debbano invece essere applicate le disposizioni e le garanzie derivanti dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

I senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD) e la senatrice [GINETTI](#) (PD) chiedono di intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(580) FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) interviene per precisare che il Gruppo del Partito Democratico non si è espresso nell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso, come risulta da alcune dichiarazioni di stampa, a favore dell'esame del disegno di legge in titolo. Infatti, preso atto che il presidente Palma aveva rilevato una posizione favorevole di parlamentari campani del Partito Democratico, egli si era riservato di compiere una valutazione all'esito di un confronto all'interno del Gruppo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CASSON](#) (PD) esprime vive perplessità in ordine all'opportunità dell'intervento legislativo in titolo.

Egli osserva come il testo unico delle disposizioni in materia edilizia disciplini opportunamente la distinzione degli abusi edilizi in tre categorie, prevedendo la sanabilità di quelli meno gravi e l'obbligo di demolizione per gli altri.

Poiché tra questi ultimi vi è la categoria di quelli che costituiscono reato, e per i quali dunque è previsto un procedimento giudiziario, è del tutto naturale che la sentenza di condanna rappresenti titolo esecutivo per la demolizione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) esprime il suo più vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo, rilevando come la contrarietà del Partito Democratico manifesti in pieno un orientamento ideologico massimalista che non tiene conto dei reali bisogni degli individui.

L'oratore sottolinea l'ipocrisia di chi finge di ignorare che l'abusivismo non può che manifestarsi per effetto della tolleranza o della connivenza delle autorità amministrative.

Quando ciò avviene per favorire interventi di natura speculativa, quali la costruzione di grandi strutture ricettive o di seconde case di lusso, non vi è dubbio che la demolizione e il ripristino delle condizioni dei luoghi appaiano giustificate; non così quando gli interventi di demolizione colpiscono edifici costruiti come prima casa da soggetti bisognosi, che hanno investito i propri risparmi e il

proprio futuro su queste case sentendosi in qualche modo garantiti dall'atteggiamento dell'autorità amministrativa.

Nel caso della Campania, poi, il problema è stato in buona parte causato da interventi legislativi regionali che hanno impedito ai cittadini di questa Regione di rimettersi nella legalità in occasione degli ultimi due interventi di condono edilizio.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene che la problematica sollevata dal disegno di legge in titolo non possa essere affrontata prescindendo dalla necessità di garantire una cultura della legalità.

La salvaguardia non solo di questo fondamentale principio, ma anche dell'integrità del territorio, è un dovere delle amministrazioni locali, la cui inadempienza deve essere sanzionata e non può essere portata a giustificazione dei cittadini che commettono gli abusi, tanto più in considerazione del fatto che negli ultimi anni c'è stato uno sforzo di semplificare la legislazione in questa materia, attraverso l'introduzione della "dichiarazione inizio attività" e, nel decreto-legge appena approvato dal Governo, del principio del silenzio-assenso.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), pur comprendendo che alla radice del disegno di legge vi sono situazioni di sofferenza e di disagio sociale, ritiene indispensabile far prevalere il principio di legalità, ed esprime pertanto una valutazione complessivamente negativa della sua parte politica sul disegno di legge in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*), pur associandosi alle considerazioni dei colleghi del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, fa presente che la situazione della Campania presenta profili di grande delicatezza, che vanno affrontati senza pregiudiziali di tipo ideologico.

La vastità del fenomeno dell'abusivismo edilizio nella regione determina certamente un'emergenza sociale che non può essere ignorata dal legislatore .

Tuttavia non si può nemmeno ignorare che questa stessa vastità del fenomeno ha determinato negli anni una situazione di dissesto del territorio campano che rappresenta un gravissimo pericolo per l'ambiente e per i cittadini: si pensi all'immane tragedia avvenuta quindici anni fa a seguito dell'esonazione del fiume Sarno, che provocò oltre duecento morti e che fu causata proprio dal dissesto idrogeologico provocato dalla edificazione di aree dove non si sarebbe mai dovuto costruire.

Il presidente [PALMA](#) (*PdL*), intervenendo in discussione generale, fa in primo luogo presente al senatore Lumia che, quale che sia la posizione assunta dal Gruppo del Partito Democratico in ordine a questo disegno di legge, non vi è dubbio che i senatori campani aderenti a tale partito sono sicuramente consapevoli della gravità del problema, tanto che hanno presentato un disegno di legge su questa stessa materia.

Fa poi presente al senatore Buccarella come nel recente convegno di Ischia anche il Movimento 5 Stelle abbia mostrato di essere consapevole di una necessità di un intervento sulla questione dell'abusivismo in Campania.

Il richiamo da lui formulato alle posizioni espresse dagli esponenti locali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, vuole esprimere la sua condivisione con quanto testè affermato dal senatore De Cristofaro circa la necessità di non affrontare la questione in maniera ideologica.

In proposito egli fa presente alla senatrice Ginetti che le considerazioni da lei espresse, che sono del tutto condivisibili, devono però tener conto di una situazione le cui dimensioni - anche per effetto di due leggi regionali poi abrogate dalla Corte costituzionale, che hanno impedito ai cittadini campani di accedere ai condoni - hanno raggiunto proporzioni difficilmente immaginabili da chi non conosca la situazione in prima persona.

Ci si trova infatti in presenza di settantamila ordini di demolizione, e di un numero triplo di

procedimenti avviati.

Qualora anche solo una parte di queste demolizioni dovesse riferirsi ad interi edifici, la loro esecuzione determinerebbe l'abbattimento di unità abitative equivalenti alle dimensioni di Napoli, senza alcuna possibilità di eliminare le macerie e di dare alloggio alle persone che perderebbero la casa.

La conseguenza di tale situazione è che, di fatto, le demolizioni non sono più di cinquanta all'anno, e proprio per questo assumono carattere di estrema arbitrarietà.

Ciò avviene soprattutto per effetto delle demolizioni ordinate dal giudice, in quanto queste, conseguendo automaticamente dalla condanna penale, seguono un mero criterio cronologico.

Riportando invece anche l'esecuzione di queste demolizioni alla prudente valutazione del prefetto in quanto responsabile dell'ordine pubblico, è possibile stabilire altri criteri di priorità che da un lato consentano la demolizione dei manufatti più pericolosi - come nell'esempio di Sarno ricordato dal senatore De Cristofaro - e dall'altro evitino il prodursi di situazioni particolarmente dolorose, come quelli che negli ultimi mesi hanno già provocato due suicidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

